



**REGOLAMENTO**

**GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

**UNIONE DEGLI INDUSTRIALI**

**DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Il presente regolamento è stato deliberato nel Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani - 2 settembre 2022

Validato con parere di piena conformità da Confindustria - 5 ottobre 2022

Approvato dall'Assemblea Annuale del Gruppo Giovani - 7 novembre 2022

Approvato dal Consiglio Generale dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese - 9 novembre 2022

## **TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

Art. 1 - Costituzione	Pag.	5
Art. 2 - Scopi e attività del Gruppo	“	5
Art. 3 - Codice Etico e Carta Valori	“	6

## **TITOLO II – COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

Art. 4 - Requisiti di appartenenza al Gruppo	Pag.	6
Art. 5 - Modalità di ammissione	“	7
Art. 6 - Cessazione dell'appartenenza	“	7

## **TITOLO III – ORGANI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

Art. 7 - Organi del Gruppo	Pag.	7
----------------------------	------	---

### **Sezione I – ASSEMBLEA**

Art. 8 - Composizione e compiti dell'Assemblea	Pag.	8
Art. 9 - Convocazione e validità dell'Assemblea	“	8
Art. 10 - Modalità di votazione	“	9

### **Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 11 - Composizione	Pag.	9
Art. 12 - Modalità di candidatura	“	10
Art. 13 - Norme per l'elezione del Consiglio Direttivo	“	10
Art. 14 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo	“	10
Art. 15 - Funzioni del Consiglio Direttivo	“	11
Art. 16 - Dimissioni e decadenza dal Consiglio	“	11

### **Sezione III – PRESIDENTE**

Art. 17 - Presidente	Pag.	12
----------------------	------	----

### **Sezione IV – VICE PRESIDENTI**

Art. 18 - Vice Presidenti	Pag.	13
---------------------------	------	----

### **Sezione V – COMMISSIONE ELETTORALE E VERIFICA POTERI**

Art. 19 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri	Pag.	14
--	------	----

### **Sezione VI – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE**

Art. 20 - Commissione di Designazione	Pag.	14
---------------------------------------	------	----

### **Sezione VII – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

Art. 21 - Norme sulle cariche	Pag.	15
-------------------------------	------	----

## **TITOLO IV – GESTIONE**

Art. 22 - Segreteria	Pag.	15
Art. 23 - Fondo di gestione	“	15

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 24 - Norma di rinvio	Pag.	15
Art. 25 - Disposizione transitoria	“	16



## **TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

### **Art.1 - Costituzione**

Nell'ambito dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, come previsto dall'art. 18 dello Statuto dell'Unione.

Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al Sistema Confederale della rappresentanza imprenditoriale.

### **Art. 2 - Scopi e attività del Gruppo**

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Unione Industriali e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- promuovere la diffusione dei valori e della cultura d'impresa nella società civile.

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui sopra ed in particolare:

- affina lo spirito associativo e lo sviluppo dei rapporti interpersonali fra i Giovani Imprenditori;
- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale;
- sviluppa la conoscenza delle attività dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese e ne favorisce il coinvolgimento, per un graduale inserimento degli iscritti nei vari organi statuari;
- stimola la partecipazione alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori e a quelle degli altri livelli del Sistema Confederale nei quali sono organizzati i Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed

internazionali, la conoscenza e i contatti con gli altri Gruppi Giovani Imprenditori nazionali ed internazionali;

- promuove i valori dell'azione imprenditoriale e la diffusione della cultura d'impresa nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università ed in altri gruppi o associazioni;
- promuove ricerche, studi e iniziative su tematiche economiche, politiche, sociali ed organizzative di valenza nazionale ed internazionale, atte a rafforzare le ragioni dell'impresa e la visibilità della rappresentanza industriale eventualmente istituendo Gruppi di lavoro e/o Commissioni;
- ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi descritti nel presente Regolamento.

### **Art. 3 - Codice Etico e Carta dei Valori**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

Il Gruppo adotta un logo con cui evidenzia l'appartenenza all'Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

## **TITOLO II – COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

### **Art. 4 - Requisiti di appartenenza al Gruppo**

L'appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori ha carattere personale.

Hanno diritto a far parte del Gruppo Giovani Imprenditori le persone di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni:

- titolari, legali rappresentanti, loro delegati formalmente designati e scelti tra i procuratori generali ad negotia; membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale;
- figli di titolari che possano dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale con diritto di elettorato attivo e passivo;
- i figli dei titolari che siano partecipi dell'attività aziendale ma con diritto limitato al solo elettorato attivo;
- i quadri con ruolo strategico nell'impresa, la cui adesione deve essere certificata dall'azienda di appartenenza con apposito modulo a firma del legale rappresentante.

Agli organi elettivi possono partecipare al massimo due componenti in rappresentanza di una stessa impresa.

Per una stessa impresa il diritto di elettorato attivo è limitato a tre componenti in possesso dei requisiti di appartenenza.

L'impresa deve essere regolarmente iscritta all'Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

#### **Art. 5 - Modalità di ammissione**

La domanda di ammissione al Gruppo, redatta su apposito modulo e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Regolamento e dello Statuto dell'Unione, deve essere indirizzata al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. Essa ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata al 31 dicembre di ogni anno.

Sull'accettazione della domanda delibera a maggioranza dei presenti il Consiglio Direttivo nella prima sessione utile successiva alla data di ricevimento della domanda, previa verifica di tutti i requisiti per l'appartenenza.

Il rapporto associativo decorre dalla data di accettazione della domanda di adesione.

In caso di rigetto della domanda di adesione, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Unione.

#### **Art. 6 - Cessazione dell'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del 40° anno di età. Qualora un iscritto, al compimento del 40° anno di età, ricopra cariche elettive, resterà in carica sino alla scadenza del suo mandato, ma non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti di cui all'art. 4;
- per espulsione da parte dei Probiviri dell'Unione su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani per comportamento in contrasto con Regolamenti, Statuti, Codice Etico e/o Carta Valori del Sistema Confederale o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione del Presidente.

### **TITOLO III – ORGANI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

#### **Art. 7 - Organi del Gruppo**

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- la Commissione Elettorale e Verifica Poteri;
- la Commissione di Designazione.

## **Sezione I – ASSEMBLEA**

### **Art. 8 - Composizione e compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente in Consiglio Generale.

Spetta all'Assemblea:

- indicare le direttive ritenute più opportune per lo svolgimento delle attività del Gruppo;
- eleggere il Presidente, i Vice Presidenti e tra essi quello che farà parte del Consiglio Generale dell'Unione e i componenti del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto;
- approvare il Regolamento del Gruppo e le sue eventuali modifiche che propone ai competenti organi dell'Unione per l'approvazione e a Confindustria per il parere favorevole;
- integrare in caso di necessità i componenti del Consiglio Direttivo;
- decidere sullo scioglimento del Gruppo, previa consultazione e parere degli organi direttivi dell'Unione, e successivamente ratifica da parte del Consiglio Generale dell'Unione.

### **Art. 9 - Convocazione e validità dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - inviata agli iscritti almeno venti giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

Contestualmente sarà stabilito il luogo, giorno ed ora per la seconda convocazione, la quale non potrà avvenire prima di un'ora dopo quella fissata per la prima, né oltre trenta giorni dopo.

L'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche deve essere convocata almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.

La comunicazione deve contenere:

- la data di convocazione dell'Assemblea elettiva;
- l'invito a presentare le candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo



- l'indicazione del termine entro cui le candidature alla carica di membro del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse alla Segreteria del Gruppo (almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea).

La Segreteria, almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea elettiva e dopo la relazione della Commissione di Designazione in Consiglio Direttivo, comunica tramite posta elettronica a tutti gli iscritti i nomi del Presidente designato e dei Vice Presidenti - questi ultimi ricevuti dal Presidente designato entro 30 giorni dall'Assemblea - oltre alle candidature pervenute per la carica di componente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto degli iscritti che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto, specificando l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno un quinto degli iscritti che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 10 - Modalità di votazione**

Ogni iscritto al Gruppo da almeno dodici mesi e in possesso dei requisiti richiesti ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne per l'elezione del Presidente ove è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, mentre per l'approvazione del Regolamento del Gruppo e sue eventuali modificazioni, così come per lo scioglimento del Gruppo, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Al fini delle deliberazioni a maggioranza, non si tiene conto degli astenuti, delle schede bianche e di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori, mentre si tiene conto del voto nullo.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Per le delibere concernenti persone si procede a scrutinio segreto.

#### **Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **Art. 11 - Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da quattro Vice Presidenti e da sei consiglieri.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono successivamente

rieleggibili fino ad ulteriori tre bienni successivi e consecutivi a quello della nomina.

Fa parte del Consiglio Direttivo in qualità di invitato e in presenza dei requisiti di appartenenza previsti dall'art. 4 il Past President del Gruppo in carica durante il biennio precedente.

#### **Art. 12 - Modalità di candidatura**

Tutti gli iscritti al Gruppo da almeno dodici mesi e che non compiano più del 38° anno di età nell'anno di elezione possono liberamente candidarsi alle cariche previste dal presente Regolamento.

La candidatura deve essere avanzata utilizzando l'apposita scheda predisposta dalla Segreteria che deve pervenire, anche via posta elettronica, alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

#### **Art. 13 - Norme per l'elezione del Consiglio Direttivo**

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati, in numero superiore a quello degli eligendi, insieme alla scheda di votazione.

Ogni avente diritto partecipante all'Assemblea ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro. Sono considerate nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quattro o nominativi non compresi nella lista.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti, sono dichiarati eletti.

Qualora nell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo si verifichi un'ipotesi di parità di voti, prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione.

#### **Art. 14 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno sei volte all'anno, su convocazione scritta, anche via posta elettronica, del Presidente.

La convocazione - da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione salvo casi di particolare e motivata urgenza per i quali il termine potrà venire ridotto fino a ventiquattro ore prima - deve riportare sede, data, ora ed ordine del giorno.

Il Consiglio è convocato, inoltre, su richiesta scritta di almeno due terzi dei consiglieri, rivolta al Presidente con ordine del giorno motivato. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro quindici giorni a mezzo idonea comunicazione scritta.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Il voto degli astenuti, le schede bianche e nulle si computano ai fini del quorum. Non sono

ammesse deleghe nelle votazioni. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.

Su invito del Presidente possono partecipare ed intervenire, ma senza diritto di voto, esperti in almeno una delle materie da trattare ed inserite nell'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

### **Art. 15 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- sostituire, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti in caso di decadenza o dimissioni;
- designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo ogni qual volta si renda necessario;
- attuare le disposizioni dell'Assemblea, nel quadro degli scopi ed attività del Gruppo;
- deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo ed alle cause di cessazione della qualità di socio;
- deferire ai Probiviri dell'Unione l'iscritto;
- nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri;
- nominare la Commissione di Designazione.

### **Art. 16 - Dimissioni e decadenza dal Consiglio**

Le eventuali dimissioni di membri del Consiglio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio che risultino assenti, senza giustificato motivo, a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno, decadono automaticamente.

Qualora durante lo svolgimento del mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero per qualsiasi ragione cessare dall'incarico, il Consiglio sarà integrato a dieci membri mediante cooptazione dei primi non eletti quali risultano dal verbale d'Assemblea.

In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due iscritti mediante ballottaggio.

In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro i 30 giorni successivi per rinnovare il Consiglio Direttivo per la durata residua.

## **Sezione III – PRESIDENTE**

### **Art. 17 - Presidente**

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo Giovani avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dall'Assemblea, che non abbia compiuto più del 38° anno di età nell'anno di elezione, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione di grado rilevante, come previsto dal Capo III del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria per l'accesso alle cariche direttive, nell'azienda di appartenenza - la quale deve avere il completo inquadramento secondo le disposizioni dell'art. 7 Capo II del Regolamento Unico per il Sistema - e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

E' vietato presentare contestuale candidatura alla carica di Consigliere.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- sovrintende all'andamento del Gruppo;
- rappresenta il Gruppo all'Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organismi interni ed esterni all'Unione;
- propone al Consiglio Direttivo le sostituzioni dei Vice Presidenti in caso di dimissioni o decadenza, degli eventuali Consiglieri Incaricati e rappresentanti del Gruppo;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

Il Presidente dura in carica due anni e è rieleggibile per un solo biennio consecutivo al primo.

La durata della carica decorre dalla data dell'Assemblea alla data dell'Assemblea elettiva successiva e non può essere prorogata.

Ove nel corso del biennio di vigenza del mandato si renda vacante la carica di Presidente il Vice Presidente nel Consiglio Generale ne assume le funzioni, sino a nuova elezione da parte dell'Assemblea del Gruppo la quale deve tenersi entro i quattro mesi successivi.

Il Vice Presidente nel Consiglio Generale sostituisce il Presidente anche nei casi di sua assenza o impedimento temporaneo.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non viene raggiunto il quorum richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e viene eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza degli aventi diritto di voto.

In conformità con le disposizioni di attuazione e transitorie del Regolamento nazionale, di norma 15 giorni prima dell'elezione, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione del completo inquadramento dell'impresa di appartenenza, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei probiviri dell'Associazione.

#### **Sezione IV – VICE PRESIDENTI**

##### **Art. 18 - Vice Presidenti**

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea insieme al Presidente e, tra di essi, viene eletto il Vice Presidente che farà parte del Consiglio Generale dell'Unione a norma dell'art. 25 dello Statuto dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

E' vietato presentare contestuale candidatura alla carica di Consigliere.

I Vice Presidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili fino ad ulteriori tre bienni successivi e consecutivi a quello della nomina; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

In caso di dimissioni del Presidente precedenti la sua naturale scadenza, i Vice Presidenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di decadenza del Presidente, i Vice Presidenti decadono insieme al Presidente che li ha proposti, fatto salvo il Vice Presidente in Consiglio Generale.

Nella prima riunione successiva all'insediamento, il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, a un Vice Presidente la delega a rappresentare il Gruppo in Consiglio nazionale.

A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina.

## **Sezione V – COMMISSIONE ELETTORALE E VERIFICA POTERI**

### **Art. 19 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri**

La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è composta da massimo tre soci effettivi che abbiano maturato esperienze associative e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo la cui costituzione coincide con la convocazione dell'Assemblea elettiva.

La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

## **Sezione VI – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE**

### **Art. 20 - Commissione di Designazione**

La Commissione di Designazione composta da tre membri viene nominata dal Consiglio Direttivo prima della convocazione dell'Assemblea elettiva.

I tre membri devono essere scelti tra persone con significative esperienze associative all'interno dell'Unione, tuttora iscritte al Gruppo o in passato e la cui impresa sia regolarmente iscritta all'Unione.

La carica di componente la Commissione non è incompatibile con altre cariche associative. Gli stessi membri dovranno accettare per iscritto l'incarico e dichiarare espressamente, al momento della nomina, la propria rinuncia a presentare la propria candidatura alla Presidenza del Gruppo.

In tempo utile per la designazione all'Assemblea, la Commissione raccoglie, le proposte di candidatura, sente la base associativa del Gruppo ed il Presidente in carica del Gruppo ed infine propone all'Assemblea del Gruppo il candidato o i candidati alla carica di Presidente.

## **Sezione VII – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

### **Art. 21 - Norme sulle cariche**

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

Gli iscritti che rivestono cariche associative sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Segreteria del Gruppo.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di iscritti di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

## **TITOLO IV – GESTIONE**

### **Art. 22 - Segreteria**

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Unione con proprio personale, che assiste, senza diritto di voto, alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, redigendo i rispettivi verbali

### **Art. 23 - Fondo di gestione**

Al Gruppo Giovani viene riconosciuto dall'Unione un fondo di gestione annuo.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 24 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese ed ai Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Unione.

## **Art. 25 - Disposizione transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della presente Assemblea di Gruppo che ne approva le modifiche, pertanto la durata delle cariche elette nella presente Assemblea è quella prevista dal nuovo Regolamento.

Il testo del presente Regolamento approvato in Assemblea e il logo del Gruppo Giovani si intendono automaticamente aggiornati con il passaggio da Unione degli Industriali della Provincia di Varese a Confindustria Varese a seguito della formalizzazione da parte degli organi dell'Associazione, senza ulteriore necessità di un'ulteriore approvazione specifica da parte dell'Assemblea di Gruppo.